



all. 4^o Det. N. 835/AV3 del

25 LUG. 2016/

MANUALE ISTRUZIONI

**Per la corretta applicazione della normativa
relativa all'iscrizione al S.S.R.**

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Siamo convenzionati con ASL e INAIL su tutto il territorio nazionale. Le applicazioni protesiche sono interamente a carico del S.S.N. e i pazienti aventi diritto non devono pagare nulla. In questa pagina puoi consultare la normativa e scaricare la modulistica di cui hai bisogno."

UOC: Direzione Amministrativa Area Territoriale
Distretti di Camerino, Civitanova Marche, Macerata

INDICE

1	-	PRINCIPI GENERALI	2
	1.1	Definizione	2
	1.2	Iscrizione al S.S.N.	3
	1.3	Eventi che interagiscono con l'iscrizione	4
	1.4	Delega	4
2	-	PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE E DI REVOCA	5
	2.1	ISCRIZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI	5
	2.1.1	Revoca iscrizione	5
	2.1.2	Iscrizione di cittadini temporaneamente dimoranti	5-7
	2.1.3	Schema riepilogativo	8-9
	2.1.4	Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	9
	2.2	CITTADINI COMUNITARI	10
	2.2.1	Iscrizione obbligatoria	10
	2.2.2	Schema riepilogativo	11-14
	2.2.3	Modelli che danno diritto all'iscrizione al SSN	14
	2.2.4	Iscrizione volontaria dei cittadini comunitari	15-16
	2.2.5	Codici ENI	17
	2.3	TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE E MALATTIA (TEAM)	18
	2.3.1	Paesi appartenenti all'UE	19
	2.4	ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI	20
	2.4.1	Iscrizione obbligatoria	20-21
	2.4.2	Schema riepilogativo (obbligatoria)	22-24
	2.4.3	Iscrizione volontaria dei cittadini extracomunitari	24
	2.4.4	Schema riepilogativo (volontaria)	25-26
	2.5	STRANIERI NON ISCRIVIBILI AL SSN	27
	2.5.1	Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi	27
	2.5.2	Soggiornanti di Paesi in convenzioni/accordi	27
	2.5.3	Soggiornanti per cure mediche	27
	2.5.4	Codici STP (stranieri non in regola)	28
3	-	ALLEGATI	29-32
	3.1.1	Modello di delega	29
	3.1.2	Modello richiesta tessera sanitari e/o certificato sostitutivo	30
	3.1.3	Modello di verifica di domiciliazione	31
	3.1.4	Documenti necessari per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale	32

PREMESSA

Il diritto alla salute viene riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico italiano a tutti gli esseri umani (art. 32 della Costituzione Italiana).

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.), l'assistenza sanitaria e l'equo accesso ai servizi a tutti i cittadini italiani e stranieri (secondo le modalità previste dalle normative nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti), nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, della qualità e appropriatezza delle cure.

Ogni cittadino ha l'onere di iscriversi al S.S.N. per ottenere l'assistenza.

L'iscrizione deve essere effettuata presso gli elenchi degli assistibili della AV3 nel cui ambito operativo è compreso il Comune di residenza anagrafica del cittadino.

1. – PRINCIPI GENERALI

1.1. – DEFINIZIONE

L'Anagrafe Assistiti AV3 è la base dati unitaria che raccoglie tutte le informazioni anagrafiche relativamente ai soggetti residenti o domiciliati nei comuni dell'AV3.

La popolazione assistita è costituita da:

- **Cittadini italiani residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AV3;**
- **Cittadini temporaneamente dimoranti in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AV3 (c.d. domiciliati);**
- **Cittadini stranieri extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, aventi diritto all'iscrizione, residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AV3;**
- **Cittadini stranieri extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, aventi diritto all'iscrizione, con l'effettiva dimora, risultante dal permesso di soggiorno, in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AV3 (in quanto non hanno assunto la residenza in Italia);**
- **Cittadini U.E. residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AV3.**

La distinzione, all'interno dell'anagrafe, fra la popolazione residente nell'AV3 e quella non residente (domiciliati), è molto importante ai fini del finanziamento e del recupero della MOBILITA' (prestazioni erogate a cittadini non residenti).

1.2. – L'ISCRIZIONE AL S.S.N.

L'iscrizione all'anagrafe assistiti (in una qualsiasi ASL d'Italia) è requisito indispensabile perché il cittadino possa essere ammesso a fruire di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La tessera di iscrizione è il documento che attesta il diritto a fruire di prestazioni a carico del SSR (essa quindi deve essere esibita dall'utente ogni volta che viene richiesta, unitamente, se necessario, ad un documento di riconoscimento).

La durata dell'iscrizione è:

- A tempo illimitato per i cittadini italiani residenti
- Soggetta a scadenza per i **cittadini italiani domiciliati**, per i **cittadini comunitari** e per gli **stranieri extracomunitari** (per il dettaglio si rimanda alle procedure di iscrizione).

I dati raccolti attraverso le procedure di iscrizione (all'anagrafe assistiti), costituiscono la base per tutta l'attività della AV3. Essi vengono utilizzati a diversi livelli:

- Rilascio tessera di iscrizione;
- Rilascio TEAM;
- Sistema C.U.P., Accettazione, Cassa, Prestazioni Ambulatoriali;
- Accettazione ricoveri ospedalieri;
- Gestione dell'assistenza sanitaria di base (carico assistiti e massimali di scelta dei medici di medicina generale e pediatri);
- Assistenza nei Paesi della UE;
- Assistenza nei Paesi Extra UE
- Erogazione di cure di alta specializzazione all'estero;
- Assistenza protesica;
- Invalidità civile;
- Rimborso spese per soggetti vari (chemioradioterapia, neuropatici, ecc.);
- Riconoscimento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate;
- Controllo di gestione;
- Finanziamento regionale.

Ne consegue che la loro precisione è alla base di un lavoro corretto e produttivo.

1.3. – EVENTI CHE INTERAGISCONO CON L'ISCRIZIONE

EVENTI COSTITUTIVI (Acquisizione o perdita diritto assistenza)

- RESIDENZA (acquisizione o perdita);
- TEMPORANEA DIMORA (domiciliazione);
- PERMESSO DI SOGGIORNO + TITOLO ALL'ISCRIZIONE;
- NASCITA;
- MORTE.

EVENTI MODIFICATIVI

- RESIDENZA (variazioni);
- TEMPORANEA DIMORA (residenti nella AV3 e dimoranti in altro comune)
- SCELTA E REVOCA DEL MEDICO.

1.4 – DELEGA

Con la delega è consentita l'effettuazione di operazioni, in capo al delegato (scelta/revoca del medico, esenzioni ticket, duplicati tessere sanitarie, ecc.), autorizzate espressamente dal titolare della competenza (delegante).

La delega può essere effettuata in carta semplice o su modello predisposto (modello delega).

2. – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE E DI REVOCA

2.1. – ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI

Requisiti:

- CITTADINANZA ITALIANA;
- RESIDENZA IN UN COMUNE DELL'AV3;
- CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE / TESSERA TEAM.

Il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato con la produzione di certificati anagrafici, ovvero di autocertificazioni.

2.1.1. – REVOCA ISCRIZIONE

Il trasferimento di residenza in Comune al di fuori dell'ambito territoriale della AV3 comporta la **revoca dell'iscrizione al MMG/PLS.**

Nel momento in cui si viene a conoscenza di tale fatto attraverso:

- ☞ Comunicazione dell'assistito;
- ☞ Comunicazione dell'anagrafe comunale;
- ☞ Comunicazione del medico di libera scelta;

Deve operarsi la **cancellazione d'ufficio con decorrenza dalla data di trasferimento.**

2.1.2. – ISCRIZIONE DI CITTADINI TEMPORANEAMENTE DIMORANTI

In ossequio al disposto di cui alla Legge regionale n. 19/2000, così come modificata dalla Legge regionale n. 2/2006, i soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio della AV3, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di **lavoro, di studio o salute**, hanno diritto all'iscrizione temporanea all'anagrafe assistiti, al fine di poter accedere all'assistenza del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

L'iscrizione è altresì concessa anche ai cittadini iscritti nello "**schedario della popolazione temporanea**".

Per i cittadini che si domiciliano per motivi di lavoro, studio e salute, l'iscrizione è estesa anche ai familiari anagraficamente conviventi, così come disposto dall'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 19/2000.

▪ DA RICORDARE:

la Residenza (dimora abituale) è stabilita con l'iscrizione all'anagrafe del Comune e quindi può essere certificata o autocertificata.

la dimora temporanea (domicilio) non può essere certificata dai comuni (ai sensi dell'art.32 comma 3 del D.P.R. 223/89 "l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche"), quindi **deve essere dimostrata** con elementi di fatto quali:

- il possesso di una abitazione di proprietà o in affitto;
- un contratto di pensione o di affittacamere;
- ogni altro elemento atto a dimostrare che la vita del soggetto si svolge effettivamente nel luogo dichiarato (es.):
 - dichiarazione di ospitalità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
 - cessione di fabbricato.

Normativa di riferimento (art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78):

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza

Nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità deve essere resa solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni.

▪ AVENTI DIRITTO:

- ☞ Coloro che prestano attività lavorativa anche a carattere stagionale o a tempo determinato e loro familiari anagraficamente conviventi;
- ☞ coloro che sono stati inviati in missione in qualità di dipendenti pubblici o privati e loro familiari anagraficamente conviventi (ES. MILITARI);
- ☞ coloro che sono iscritti in una scuola o in una Università in qualità di studenti;
- ☞ coloro che sono ricoverati in istituti di cura o in case di ricovero;
- ☞ cittadini italiani che dimorano per motivi di salute.

▪ NON AVENTI DIRITTO:

- ☞ I lavoratori pendolari che rientrano ogni sera o in via ricorrente nel comune di residenza;
- ☞ I soggetti che disponendo di una seconda abitazione vi si recano saltuariamente per turismo, svago o amministrazione di interessi.

▪ DURATA DELL'ISCRIZIONE:

- ☞ **E' a tempo determinato fino ad un massimo di 1 anno** ed è espressamente prorogabile (tranne per gli iscritti nello schedario della popolazione temporanea)
- ☞ Per ottenere la proroga il soggetto dovrà fare domanda e presentare di nuovo la documentazione necessaria.
- ☞ La cancellazione è sempre possibile a richiesta dell'interessato;
- ☞ L'iscrizione comporta la sospensione dell'iscrizione presso l'Azienda di residenza.

▪ DA RICORDARE

la Conferenza Stato Regioni (rep. n. 1705 del 08/05/2003), prevede che "in ogni caso, l'azienda Usl che riceve la richiesta provveda all'iscrizione temporanea **solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito** dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza, e ne informa tempestivamente la Regione".

L'operatore:

- nel caso di residenti dell'ASUR Marche, dovrà effettuare una scelta/revoca contestuale (senza chiedere cancellazione MMG/PLS);
- nel caso di residenti fuori ASUR Marche, dovrà acquisire il certificato di non iscrizione/cancellazione (ovvero autocertificazione).

2.1.3. – SCHEMA RIEPILOGATIVO:

TIPOLOGIA	DOCUMENTI DA ACQUISIRE
<p style="text-align: center;"><u>MOTIVI DI LAVORO:</u></p> <p style="text-align: center;">lavoratori dipendenti ed assimilati (settore pubblico e privato) e familiari conviventi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione “modulo di iscrizione temporanea” (ARCA) - documento probatorio dell’avvenuta cancellazione dagli elenchi dei MMG/PLS di provenienza, ovvero autocertificazione (solo nel caso di residenti FUORI REGIONE) - documento di riconoscimento - TEAM/Codice Fiscale - documenti comprovanti la dimora (vedi pg.6) <p>ulteriore documentazione a seconda della specificità del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i lavoratori dipendenti ed assimilati (settore pubblico e privato), occorre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto lavoro o documentazione probatoria (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - dipendenti pubblici) - Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti), occorre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante tutti i dati del registro delle Imprese (o copia visura Camera di Commercio)
<p style="text-align: center;"><u>MOTIVI DI STUDIO:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione “modulo di iscrizione temporanea” (ARCA) - documento probatorio dell’avvenuta cancellazione dagli elenchi dei MMG/PLS di provenienza, ovvero autocertificazione (solo nel caso di residenti FUORI REGIONE) - documento di riconoscimento - TEAM/Codice Fiscale - documenti comprovanti la dimora (vedi pg.6) - per i minorenni la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere effettuata da chi esercita la potestà di genitore o la tutela.
<p style="text-align: center;"><u>MOTIVI DI SALUTE:</u></p> <p style="text-align: center;">comprovati motivi di salute (es.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorso post-ospedaliero - ospiti in strutture residenziali e 	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione “modulo di iscrizione temporanea” (ARCA) - documento probatorio dell’avvenuta cancellazione dagli elenchi dei MMG/PLS di provenienza, ovvero autocertificazione (solo nel caso di residenti FUORI REGIONE)

<p>lungodegenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - gravidanza a rischio (iscrizione fino alla data presunta del parto) - soggetti con invalidità superiore ai 2/3 - per altra casistica particolare: ritirare la documentazione e presentarla al dirigente medico di struttura per l'eventuale autorizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento - TEAM/Codice Fiscale - documenti comprovanti la dimora (vedi pg.6) - documentazione comprovante i motivi di salute (certificazione medico specialista SSN che attesti la necessità della domiciliazione)
<p style="text-align: center;"><u>Minori in affido dal Tribunale</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione "modulo di iscrizione temporanea" (ARCA) - documento probatorio dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei MMG/PLS di provenienza, ovvero autocertificazione (solo nel caso di residenti FUORI REGIONE) - documento di riconoscimento del genitore affidatario o del responsabile della Comunità - TEAM/Codice Fiscale del minore - documentazione del Tribunale.

2.1.4. – ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Il sistema sanitario italiano garantisce, ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nel registro AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), al momento del rientro nel nostro paese, una forma di copertura sanitaria, con le seguenti modalità:

1. I cittadini lavoratori (del settore pubblico e privato) di **ditte italiane**, distaccati all'estero, (che hanno trasferito la loro residenza anagrafica), nei periodi di rientro temporaneo in Italia, unitamente ai loro familiari, possono usufruire delle prestazioni sanitarie in condizioni di parità con gli altri cittadini italiani, **con iscrizione temporanea al medico di base e/o pediatra (emissione tessera ARCA)**. Riferimento normativo DPR 618/80.

Per questa categoria di richiedenti è necessario acquisire i seguenti documenti:

1. carta d'identità e/o passaporto;
 2. codice fiscale;
 3. attestazione consolato/ambasciata dal quale risulti il periodo di rientro in patria (Italia)
2. I cittadini emigrati, e/o titolari di pensione da ente previdenziale italiano, in Stati senza convenzione con l'Italia (la qualità di "emigrato" deve risultare da una dichiarazione degli uffici Consolari italiani, ovvero in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie), che rientrano temporaneamente in Italia, possono usufruire a titolo gratuito di prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni, anche frazionabili per ogni anno solare. Al fine di verificare il limite dei 90 gg. è necessario che all'atto della richiesta venga acquisita

una dichiarazione da parte dell'interessato su eventuali periodi di assistenza già fruiti presso altre ASL (modello **Tesserino AIRE**, su procedura ARCA).

3. I cittadini italiani residenti in Stati UE, Norvegia, Islanda e in Svizzera (durante un temporaneo soggiorno in Italia), devono avere con sé la tessera sanitaria europea - TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio della stessa tessera rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati (vedi capitolo sulla TEAM).

2.2. – CITTADINI COMUNITARI

La direttiva comunitaria 38/2004 ha introdotto il diritto di libera circolazione e di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.

La normativa distingue tra soggiorno per periodi non superiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi individuando, in questo ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica.

I cittadini UE, che entrano in Italia per turismo, hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, e la tessera TEAM (emessa dallo Stato di appartenenza). Per questi soggetti **non viene effettuata l'iscrizione al S.S.R.**, (vedi capitolo riguardante la TEAM).

2.2.1. – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto, unitamente ai familiari al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani, residenti in Italia.

Concetti da ricordare:

Residenza/Effettiva dimora

Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.

Autocertificazione

Il DPR 445/2000 equipara i cittadini dell'UE ai cittadini italiani, pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, nascita del figlio, stato di disoccupazione, codice fiscale e qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria ecc. può essere autocertificato.

Si ricorda che le PP.AA. non possono più richiedere né accettare dai propri utenti atti o certificato contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (art. 15 c. 1 L. 183/2011).

Familiari a carico

Per familiare, di cittadino comunitario, deve intendersi il coniuge, il discendente proprio e/o del coniuge (figli di età inferiore a 21 anni o a carico) e l'ascendente in linea retta, **se a carico**, proprio e/o del coniuge.

La direttiva comunitaria considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

La condizione di familiare a carico va documentata con riferimento alle norme fiscali (certificato del datore di lavoro e/o dell'istituto assicurativo, dichiarazione dei redditi, busta paga o CUD), ovvero autocertificata.

2.2.2. – SCHEMA RIEPILOGATIVO:

TIPOLOGIA	DURATA ISCRIZIONE	DOCUMENTI DA ACQUISIRE
Rapporto di lavoro subordinato	1) Scadenza del contratto di lavoro (con scadenza inferiore all'anno) 2) Annuale (se a tempo indeterminato, oppure se determinato superiore all'anno)	<ul style="list-style-type: none"> - Documento identità - Copia del contratto di lavoro registrato INPS (unilav, denuncia INPS, ultimi bollettini) - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza
Rapporto di lavoro autonomo	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> - Documento identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o iscrizione ad un albo/ordine professionale (autocertificazione) - Dichiarazione di apertura di partita IVA o, apertura posizione INPS (autocertificazione)
Familiari di cittadini dell'UE, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore, subordinato o autonomo.	Annuale (oppure pari alla durata dell'iscrizione del titolare)	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza. - Certificato di matrimonio e/o certificato nascita per i figli (autocertificazione) e/o certificazione di familiare a carico. - Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare, attestante il rapporto di impiego e la durata.

<p>Familiari extra UE, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore, subordinato o autonomo.</p>	<p>1) Pari alla durata dell'iscrizione del titolare (con Carta di soggiorno per familiare dell'UE) 2) Tempo Indeterminato (con carta di soggiorno permanente per familiare dell'UE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
<p>Familiare cittadino UE, a carico di cittadino italiano</p>	<p>Annuale (rinnovabile fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Certificato di familiare a carico (autocertificazione)
<p>Disoccupato involontario, dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre 1 anno nel territorio nazionale</p>	<p>Annuale (rinnovabile per tutto lo stato di disoccupazione involontaria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione al centro per l'impiego (autocertificazione) - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata
<p>Disoccupato involontario, dopo aver esercitato attività lavorativa per meno di 1 anno nel territorio nazionale</p>	<p>1 anno (dalla data di disoccupazione involontaria) NON RINNOVABILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione al centro per l'impiego (autocertificazione) - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata (ovvero autocertificazione)

<p>Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale</p>	<p>Mantenimento del diritto all'iscrizione FINO ALLA SCADENZA DEL CORSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - attestazione di iscrizione al corso professionale (deve esserci un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso seguito) - copia contratto di lavoro
<p>Lavoratori temporaneamente inabili al lavoro per malattia e/o infortunio</p>	<p>Mantenimento del diritto all'iscrizione Fino alla durata della malattia o dell'infortunio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - documentazione INAIL
<p>Iscritti nelle liste di mobilità</p>	<p>Mantiene l'iscrizione per tutto il periodo di mobilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione alle liste di mobilità - centro per l'impiego
<p>"ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA" (Art. 16 del D.Lgs n°30)</p>	<p>ILLIMITATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza - Attestato di soggiorno permanente
<p>Vittime soggette alla tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale</p>	<p>Durata programma protezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Attestazione Questura (dichiarazione Ente che gestisce programma di assistenza)
<p>Minori non accompagnati</p>	<p>DURATA AFFIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza, oppure dichiarazione di ospitalità della struttura - Decreto di affido o pre-affido del Tribunale per i minorenni, o documentazione probatoria

Detenuti ai domiciliari, internati in semilibertà	Finché perdura la pena	- Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Decreto del Tribunale
Genitori UE di minori italiani	Annuale (rinnovabile fino alla maggiore età del figlio)	- Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o, dichiarazione di effettiva dimora o, attestazione di richiesta di residenza - Certificato di nascita del figlio (autocertificazione)

2.2.3. – MODELLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL S.S.N.

PER GLI OPERATORI DI SPORTELLO:

- iscrizione ARCA, senza consegna del tesserino
- inviare i modelli e la documentazione all'ufficio preposto per l'emissione del modulo per assistiti a carico di uno stato UE.
- Rilascio TS asteriscata (senza valenza TEAM)

MODELLO E DURATA ISCRIZIONE	TIPOLOGIA	DOCUMENTI DA ACQUISIRE
E106/S1/S072, E109/S1/S072 (o E37), E120/S1/S072, E121,S1/S072 (o E33) (FINO ALLA SCADENZA MODELLO e ILLIMITATO per il E121)	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratore distaccato (e loro familiari), frontalieri, studenti, familiari di disoccupati, - Familiari dei lavoratori subordinati e autonomi) residenti in uno stato diverso da quello competente - Richiedenti pensione e loro familiari residenti in uno stato UE - Titolari di pensione e loro familiari <p>(va rilasciata la TS asteriscata, senza valenza TEAM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Formulario comunitario - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di domicilio - Attestato di corso di formazione o studio frequentato - Documentazione probatoria di familiare <p>Si dovrà rilasciare il modello allegato indicato nella nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8 marzo 2005, che dovrà essere presentata al medico e/o pediatra di base.</p>

Nota bene:

in presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini dell'UE possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia.

2.2.4. – ISCRIZIONE VOLONTARIA DEI CITTADINI COMUNITARI

1) **I cittadini comunitari che non si trovano nelle condizioni di accedere all'iscrizione obbligatoria**, che dispongono di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato, durante il periodo di soggiorno nel territorio nazionale, possono chiedere l'iscrizione volontaria, dietro versamento del contributo (l'importo versato include l'iscrizione dei familiari a carico). Riferimento nota Regione Marche prot. n. 446 del 09/03/2010

▪ **DOCUMENTI DA ACQUISIRE:**

- documento di identità
- codice fiscale (autocertificazione)
- residenza (autocertificazione)
- ricevuta versamento quota iscrizione al SSR, (per l'importo fare riferimento al DM 8/10/86)

2) **Studenti** iscritti presso un istituto pubblico/privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale, privi di modello E106/S1/S072 o di tessera TEAM (che non abbiano un contratto di lavoro in corso o a seguito di lavoro, siano iscritti al Centro per l'impiego). Per questi soggetti si rimanda all'iscrizione obbligatoria dei comunitari.

Per gli studenti si prescinde dal requisito della residenza ed è sufficiente la dichiarazione di domicilio

▪ **DOCUMENTI DA ACQUISIRE:**

- documento di identità
- codice fiscale (autocertificazione)
- residenza (autocertificazione) o dichiarazione di domicilio.
- ricevuta versamento quota iscrizione al SSR, ai sensi del DM 8/10/86 (non valido per i familiari a carico).

3) **Cittadini collocati alla pari**

▪ **DOCUMENTI DA ACQUISIRE:**

- documento di identità
- codice fiscale (autocertificazione)
- residenza (autocertificazione)
- ricevuta versamento quota iscrizione al SSR, ai sensi del DM 8/10/86 (non valido per i familiari a carico).

Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

I versamenti dovranno essere eseguiti tramite modello F24 con i seguenti codici:

- **TRIBUTO 8846**

- **REGIONE 11**

- **MOTIVAZIONE:** iscrizione SSR – Regione Marche

REDDITI	%	CONTRIBUTO ANNUO
Fino ad Euro 5.164,57	-----	€ 387,34 (contributo minimo)
Da € 5.164,58 a € 20.658,28	7,5%	Da € 387,35 fino a € 1.549,37
Da € 20.658,29 a € 51.645,69 oltre	4%	Da € 1.549,38 fino a € 2.788,87

- il Contributo di € 149,77 per i soggiornanti per motivi di studio, è applicato solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani;
- il Contributo di € 219,49 per i collocati alla pari è applicato solo qualora il soggetto non abbia familiari a carico..

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa contenuta nel citato D.M., in assenza di un reddito proprio, il riferimento per la misura del contributo è all'art.3 del D.M che letteralmente recita: *“alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno 1985. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico”*

In caso di più familiari da ricongiungere, qualora essi siano a carico dello stesso richiedente, verrà versata un'unica quota di contributo in base al reddito del nucleo, come sopra specificato.

Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari, ovvero nel caso in cui tale carico fiscale non sia documentabile, **per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.**

2.2.5. – CODICI ENI

Soggiornanti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti di iscrizione al SSR.

I cittadini dell'UE, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli stati di provenienza, sono tenuti a pagare le prestazioni che vengono loro erogate.

Qualora siano impossibilitati a pagare le prestazioni, perché indigenti, dovranno dichiarare la loro condizione e l'assenza dei requisiti assistenziali.

PRIMO ACCESSO DELLO STRANIERO ALLA STRUTTURA SANITARIA

L'Operatore di Sportello ha il compito di:

1. Informare il cittadino comunitario che presso l'AV3 sono attivi i "PUNTI SALUTE", dove può ricevere l'assistenza sanitaria di un medico
2. Accertata la necessità di usufruizione di prestazioni sanitarie e verificato che non sia già in possesso del codice ENI, occorre assegnarglielo secondo la procedura ARCA.

Motivo del soggiorno	durata	Documentazione richiesta
Soggiornanti indigenti senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR	6 mesi rinnovabili	<ul style="list-style-type: none">- documento di identità- dichiarazione di effettiva dimora- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, di essere stabilmente da più di 3 mesi sul territorio italiano, di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni estere e di non avere polizze assicurative- autodichiarazione di indigenza

Partecipazione alla spesa (ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.

2.3. – TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM)

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

L'emissione e la distribuzione della TEAM a tutti gli iscritti al S.S.N. (cittadini italiani, stranieri e comunitari), viene realizzata dall'Agenzia delle Entrate.

Casi eccezionali

Coloro i quali, in caso di temporaneo soggiorno in uno Stato U.E., ma non in possesso della tessera TEAM, potranno richiedere alla propria ASL di appartenenza (Av3 nel caso della Regione Marche) il certificato sostitutivo provvisorio.

Richiesta duplicato

In caso di smarrimento, furto o usura è possibile richiedere alla propria ASL di appartenenza il duplicato TEAM, debitamente compilando il presente modulo:

Si sottolinea che la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) **non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate).**

Per recarsi all'estero allo scopo di ottenere delle cure è assolutamente necessario attivare la procedura:

- di rilascio del modello S2 (ex E112 - Paesi UE)
- di autorizzazione per le prestazioni di assistenza indiretta (Paesi extra UE)

COSA FARE IN CASO DI NECESSITA':

I cittadini, in caso di necessità, per ottenere le cure nel Paese estero, possono rivolgersi direttamente ai prestatori di cura della località estera. Le cure sanitarie vengono erogate, generalmente *in forma diretta*, in base alle stesse regole che lo Stato di temporaneo soggiorno applica ai propri assicurati residenti, per cui, ove sia previsto il pagamento del ticket per una determinata prestazione, questo resta a carico dell'assistito e non si può pretendere il rimborso al rientro in patria.

Questa possibilità è concessa da una speciale norma comunitaria la quale prevede, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E' necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.

NOTA - Ulteriore importante informazione per i cittadini: sia le regole comunitarie che quelle statali **non prevedono il rimborso delle spese per il trasporto** dell'ammalato dall'estero all'Italia. Pertanto coloro che, essendosi recati all'estero per motivi turistici e comunque diversi da motivi di lavoro, qualora dovessero ritrovarsi in questa necessità, non hanno alcun diritto al rimborso per tali spese.

2.3.1. – PAESI APPARTENENTI ALLA U.E.:

La TEAM (e il certificato sostitutivo provvisorio) è valida negli Stati UE elencati qui di seguito:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria

Viene inoltre accettata anche in:

- Norvegia
- Islanda
- Svizzera

2.4. – ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

(D. Lgs. 286/1998 e succ. modifiche e integrazioni - Circolare Ministeriale n.5 del 24/03/2000)

L'iscrizione dei cittadini stranieri di cui trattasi e dei familiari a carico avviene con scelta del medico e rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani.

2.4.1. – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Il cittadino è iscritto, unitamente ai i familiari a carico (per familiari a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia), negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha la residenza, ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha l'effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno).

Verifica requisiti:

in tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR senza la verifica di ulteriori requisiti (i documenti da acquisire sono solo quelli riportati negli elenchi).

NB:

- l'esibizione della certificazione attestante l'attività lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui il cittadino straniero svolga detta attività, pur non essendo in possesso di PDS per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria.
- Permesso di soggiorno elettronico (PSE): non sempre vi è riportato il motivo del soggiorno e la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli uffici anagrafe delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.

Iscrizione al SSR nelle more del 1° rilascio del permesso di soggiorno.

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno, per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero.

Iscrizione d'ufficio

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo straniero extracomunitario, regolarmente presente sul territorio nazionale, non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione d'ufficio al SSR.

“Il possesso del permesso di soggiorno, fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria in quanto regolarmente soggiornante alla data di ingresso in Italia”.

Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)

Il PSE non sempre riporta il motivo di soggiorno (o l'effettiva dimora), pertanto gli operatori di sportello rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.

Dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Residenza/Effettiva dimora

Lo straniero assicurato al SSN è iscritto unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha residenza, ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora. Per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno (circolare ministero salute n.5/2000).

La persona che non ha fissa dimora, si considera residente nel comune ove ha il domicilio (ai sensi della L. 1228/1954 *le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte anagraficamente, sulla base della loro residenza, hanno ugualmente diritto all'iscrizione anagrafica in base al domicilio*).

Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

- ☞ Non è obbligatorio che **al primo ingresso in Italia** lo straniero prenda la residenza in un Comune d'Italia.
- ☞ Se lo straniero non ha una residenza in Italia deve essere preso in considerazione il recapito indicato nel permesso di soggiorno (effettiva dimora); presentare documenti comprovanti la dimora quali ad es. cessione fabbricato, dichiarazione di ospitalità.
- ☞ **Il recapito indicato nel permesso di soggiorno, è uguale concettualmente alla dimora temporanea, quindi in anagrafe deve essere registrato come domicilio, indicando come residenza lo Stato estero di provenienza**
- ☞ In caso di variazione di domicilio abituale, lo straniero è tenuto a richiedere la variazione in Questura e a darne comunicazione alla AV3.

2.4.2. – SCHEMA RIEPILOGATIVO:

MOTIVO DEL SOGGIORNO	DURATA ISCRIZIONE	DOCUMENTI DA ACQUISIRE
<p>Stranieri in attesa del primo rilascio del PDS per motivi di:</p> <p>1) lavoro 2) ricongiungimento familiare</p>	<p>6 mesi (dalla data della ricevuta del versamento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di PDS (anche ricevuta postale) - documento di identità - codice fiscale (autocertificazione) - residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora.
<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratore subordinato • Lavoratore autonomo • Attesa occupazione • Motivi familiari, coesione familiare (con esclusione dei familiari ultra 65enni, con ingresso in Italia dopo il 05/11/2008) • Asilo politico/rifugiato • Asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria • Richiesta di protezione internazionale * • Richiesta di asilo politico (convenzione di Dublino)* • Status di apolide • Richiesta di cittadinanza • Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSR • Minori di anni 18 non accompagnati • Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori) 	<ul style="list-style-type: none"> • Durata del PDS (se residente) • Annuale o scadenza PDS inferiore all'anno (se domiciliato) 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia P.d.S.; - Documento di identità - codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupato. Il documento da acquisire è riferito al PDS attesa occupazione)
<ul style="list-style-type: none"> • Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare 	<p>6 mesi (dalla data di richiesta regolarizzazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di identità - Documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare - Dichiarazione di effettiva dimora

<ul style="list-style-type: none"> • Attesa Adozione (Non viene più rilasciato il permesso soggiorno) 	<p align="center">ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento d'identità del genitore; - Stato di famiglia (autocertificazione); - Codice fiscale del minore - Documento attestante adozione
<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento 	<p align="center">DURATA DELL’AFFIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento d'identità del genitore/comunità ospitante; - Codice fiscale del minore - Documento attestante affido - Dichiarazione di effettiva dimora
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana 	<p align="center">DURATA DEL LAVORO O DELLA PENSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del PDS (autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa (attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero)
<ul style="list-style-type: none"> • Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo • Carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino UE” 	<p align="center">ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO (estesa anche ai familiari a carico)**</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta di soggiorno - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione)
<ul style="list-style-type: none"> • Minori soggiornanti per recupero psicofisico 	<p align="center">DURATA DELL’AFFIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione attestante l'affido temporaneo dei programmi solidaristici - Documento di identità - Dichiarazione di effettiva dimora - Codice fiscale
<ul style="list-style-type: none"> • Detenuti anche in semilibertà, o con forme alternative, con o senza PDS 	<p align="center">DURATA DELLA DETENZIONE O FORME ALTERNATIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedimento autorità giudiziaria - Codice fiscale <p>NB: tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Giustizia o motivi giudiziari con PDS superiore a 3 mesi 	<p align="center">DURATA DEL PDS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copia PDS o ricevuta 1^aistanza (autocertificazione del motivo in caso di PSE) - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

<ul style="list-style-type: none"> • Salute – motivi umanitari 1) in caso di scadenza di precedente PDS e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale 2) donne in stato di gravidanza e padre del minore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DURATA DEL PSD 2. data presunta parto 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia PDS o ricevuta - Documento identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora <p>NB: le Questure, in caso di gravidanza rilasciano PDS per cure mediche. Acquisire certificato struttura pubblica attestante gravidanza e data presunta parto. Dopo la nascita acquisire nuovo PDS con iscrizione max 6 mesi (minore)</p>
---	---	---

*** Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri a seguito di sbarchi sulle coste italiane**

La Regione Marche (con circolari n. 722319 del 09/10/2014 e n. 745352 del 26/10/2015), ha stabilito le modalità di iscrizione obbligatoria al SSR nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti asilo/protezione.

Al momento dell'iscrizione presso l'AV3 (a seguito dell'esibizione del permesso di soggiorno per richiesta asilo/protezione, o della ricevuta rilasciata dalla Questura, sarà contestualmente rilasciato un certificato di esenzione ERM998 che, come previsto dalla circolare ministeriale, consente di identificare questa specifica fattispecie. La validità del certificato di esenzione non può superare i 60 gg. — decorrenti dalla data di presentazione della domanda di asilo (decorso i quali viene meno il divieto di intrattenere regolari rapporti di lavoro, senza più titolo ad avvalersi della suddetta esenzione).

Va rilasciata la TS asteriscata, senza valenza TEAM

** Si precisa che nel momento del passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato, se il medico è massimalista, occorre richiesta in deroga al massimale.

2.4.3. – Iscrizione volontaria DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti alla stipula di un'assicurazione contro il rischio infortunio, malattia e maternità con un Istituto assicurativo italiano o straniero.

Possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, dietro corrispettivo del relativo contributo la cui misura varia in proporzione al reddito percepito o allo status di condizione di studio o lavorativo (D.M. 1 ottobre 1986).

Tale contributo è valido per l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

2.4.4 – SCHEMA RIEPILOGATIVO (VOLONTARIA)

MOTIVO DEL SOGGIORNO	DURATA ISCRIZIONE	DOCUMENTI DA ACQUISIRE
MOTIVI DI STUDIO con esclusione di coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria (attività lavorativa, precedente iscrizione)	ANNO SOLARE NON FRAZIONARE	<ul style="list-style-type: none"> - copia del PDS o ricevuta 1^aistanza o rinnovo - documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento iscrizione SSR
Collocati alla pari	ANNO SOLARE NON FRAZIONARE	<ul style="list-style-type: none"> - copia del PDS o ricevuta 1^aistanza o rinnovo - documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento iscrizione SSR
<ul style="list-style-type: none"> • Residenza elettiva • Motivi religiosi • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato • Familiari ultra65 con ingresso in Italia dopo 5/11/2008 • Dipendenti stranieri di OO.II. operanti in Italia, personale diplomatico (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria) • Assistenza minore* • Eventuali altre categorie individuate per esclusione con quelle obbligatorie 	ANNO SOLARE NON FRAZIONARE	<ul style="list-style-type: none"> - copia del PDS o ricevuta 1^aistanza o rinnovo; - documento di identità - Codice fiscale (autocertificazione) - Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento iscrizione SSR, importo ai sensi del DM 8/10/86

* al familiare autorizzato all'ingresso, ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, è rilasciato un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il PDS consente di svolgere attività lavorativa. Solo in quest'ultimo caso il genitore può essere iscritto obbligatoriamente.

*Si ricorda che **non possono** iscriversi volontariamente al S.S.N. i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi **di turismo**, per **visita**, **affari** e **cure mediche**.*

PROCEDURA:

L'IMPORTO DEL RELATIVO CONTRIBUTO DOVRÀ ESSERE VERSATO CON **MOD. F24** (GESTITO DALLE BANCHE O UFFICI POSTALI);

CODICE TRIBUTO 8846

CODICE REGIONE 11

MOTIVAZIONE – ISCRIZIONE SSR – REGIONE MARCHE

REDDITI	%	CONTRIBUTO ANNUO
Fino ad Euro 5.164,57	-----	€ 387,34 (contributo minimo)
Da € 5.164,58 a € 20.658,28	7,5%	Da € 387,35 fino a € 1.549,37
Da € 20.658,29 a € 51645,69 oltre	4%	Da € 1.549,38 fino a € 2.788,87

- Il Contributo di € 149,77 è per i soggiornanti con Permesso di Soggiorno per motivi di studio (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani);
- Il Contributo di € 219,49 è per i collocati alla pari. Per entrambi, se risultano familiari a carico, la misura del contributo deve essere calcolata secondo le modalità generali.

In caso di ultra65 ricongiunto, come reddito per il contributo viene considerato il reddito del familiare che ha ricongiunto in Italia. Ai sensi di legge, l'ammontare del contributo, non può essere inferiore all'importo di € 387,34

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa contenuta nel citato D.M., in assenza di un reddito proprio dello straniero il riferimento per la misura del contributo è all'art.3 del D.M che letteralmente recita: *“alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno precedente. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico”*

Ne deriva che, qualora il cittadino ultrasessantacinquenne dichiari l'assenza di reddito, il reddito cui fare riferimento è quello del familiare che ne ha chiesto il ricongiungimento, reddito che costituisce uno dei requisiti (unitamente all'alloggio etc...) per poter richiedere il ricongiungimento stesso.

Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari, ovvero nel caso in cui tale carico fiscale non sia documentabile, **per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.**

n.b. i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (v. d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000).

2.5. – STRANIERI NON ISCRIVIBILI AL S.S.N.

2.5.1. – soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi.

Agli stranieri, non appartenenti all'UE, soggiornanti per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.) vengono assicurate nelle strutture sanitarie, tutte le prestazioni, urgenti e di elezione, dietro pagamento della relativa tariffa.

NB: questa categoria di utenti non devono essere iscritti al SSN.

2.5.2. – Soggiornanti di paesi in convenzione/accordi

I possessori dei formulari dei paesi con cui sussistono accordi internazionali, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o in base alle specifiche del modello rilasciato dallo Stato di appartenenza, previo pagamento della quota di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti:

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Bosnia – Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia.
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Tunisia
- Città del Vaticano e Santa Sede

2.5.3. – Soggiornanti per cure mediche

Sono previste tre distinte fattispecie:

- 1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
- 2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari
- 3) Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni

PER QUESTI SOGGETTI NON SI DEVE RILASCIARE LA TESSERA SANITARIA.

2.5.4. – CODICI STP (STRANIERI NON IN REGOLA)

Agli stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.), cittadini extracomunitari ed apolidi, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurati, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per la malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Per prestazioni essenziali si intendono le "Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Le modalità di accesso alle prestazioni ambulatoriali e al ricovero nelle strutture ospedaliere sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario tramite pronto Soccorso, ricoveri programmati, ordinari, Day Hospital/Surgery negli altri casi, prestazioni specialistiche ambulatoriali e prestazioni diagnostiche tramite CUP laddove non via sia accesso diretto).

PRIMO ACCESSO DELLO STRANIERO ALLA STRUTTURA SANITARIA

L'Operatore di Sportello ha il compito di:

1. Informare l'immigrato STP che presso l'AV3 sono attivi i "PUNTI SALUTE" per i cittadini immigrati, dove può ricevere l'assistenza sanitaria di un medico
2. Accertata la necessità dello straniero indigente di usufruizione di prestazioni sanitarie e verificato che non sia già in possesso del codice STP, occorre assegnarglielo secondo la procedura ARCA



MODELLO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ a

residente a in Via/Corso n.

Codice Fiscale _____

DELEGA

Il/La Sig./ra nato/a

Il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ e residente a

In Via/Corso

Ad effettuare per proprio conto:

La scelta del MMG/PLS tra quelli disponibili:

Dott./ssa

Il rilascio dell'esenzione ticket per Patologia;

Il rilascio dell'esenzione ticket per Reddito;

Il rilascio dell'esenzione ticket per Invalidità/Infortunio;

Il duplicato della tessera sanitaria (cartacea);

Il duplicato della tessera TEAM.

Data _____

Firma del delegante _____

Firma del delegato _____

Allegare alla presente copia dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato

L'ADDETTO ALL'ANAGRAFE



Direzione Amministrativa Territoriale
Largo Belvedere Sanzio, 1
62100 Macerata

Spett.le Ufficio di Pubblica Sicurezza
c/o Comune di

Oggetto: procedimento di iscrizione anagrafica temporanea – verifica dichiarazione di ospitalità.

L'ufficio Anagrafe Assistiti dell'Area Vasta n.3, in qualità di Pubblica Amministrazione, con la presente comunicazione, ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

richiede la verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi:

- dell'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in Legge 18 maggio 1978, n. 191;
- dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si comunica che tale accertamento è necessario esclusivamente per i procedimenti di iscrizione temporanea al S.S.R.

Alla presente si allega:

1. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

Lì

.....
L'Addetto all'Anagrafe Assistiti AV3

Documenti necessari per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

- Codice fiscale
- Documento di riconoscimento
- Residenza (certificazione, ovvero autocertificazione)
- Comunicazione di cessione di fabbricato, dichiarazione di ospitalità (dichiarazione di effettiva dimora)
- Documento attestante l'iscrizione allo "Schedario della Popolazione Temporanea"
- Stato di Famiglia (certificazione, ovvero autocertificazione dello stato di famiglia).
- Cancellazione del medico di provenienza (solo per domiciliati fuori ASUR MARCHE)
- Permesso di soggiorno, ovvero in caso di rinnovo: ricevute postali, cedolino
- Iscrizione c/o Centro per l'Impiego (per PDS attesa occupazione, per comunitari disoccupati)
- In caso di matrimonio con cittadini italiani: autocertificazione dello stato di famiglia e di coniugio (valido per cittadini comunitari).
- Certificazione attestante la maternità di cittadino italiano minorenni (valido per cittadini comunitari).
- Attestazione di soggiorno permanente (per chi ha superato i 5 anni di residenza regolare in Italia)
- Contratto di lavoro. E' possibile acquisire ogni altra documentazione probatoria relativa allo stato di lavoratore.
- Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata (scheda professionale se in possesso)
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Partita Iva, ovvero autocertificazione.
- Certificazione probatoria della frequenza presso scuole o corsi universitari, ovvero autocertificazione.
- Certificazione medica **specialistica** che attesti la necessità dell'appoggio del nucleo familiare, per la patologia in atto (tale certificazione dovrà essere valutata dal medico di distretto)
- Verbale invalidità civile (superiore ai 2/3)
- Certificato della struttura ospitante (per RSA e Case di Cura)
- Documentazione del Tribunale (nei casi di affidamento), ovvero altra documentazione probatoria
- Modello di delega (in caso di impossibilità ad effettuare la scelta del MMG, duplicati, esenzioni ecc.)